

Guide turistiche
Estratti di legislazione

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina organica del turismo

Boll. Uff. della regione F.V.G. n. 1 del 18/1/2002 suppl. straord.

Art. 142 – Sanzioni amministrative

1. Chiunque esercita l'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di guida speleologica-maestro di speleologia, di aspirante guida speleologica, di maestro di sci, in mancanza di iscrizione al relativo albo, salvi i casi di esonero dall'iscrizione, e' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000. Qualora l'attività sia svolta a favore di enti e associazioni, questi ultimi sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000.

LEGGE 17 maggio 1983, n. 217

Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica

GU n. 141 del 25/5/1983

Art. 11. – Attività professionali

È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

Art. 10 – Associazioni senza scopo di lucro

Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.

Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.